Gazzetta ufficiale

L 288

37° anno

9 novembre 1994

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
Regolamento (CE) n. 2709/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi	1
Regolamento (CE) n. 2710/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi	3
Regolamento (CE) n. 2711/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi	4
Regolamento (CE) n. 2712/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi	5
* Regolamento (CE) n. 2713/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2053/89 che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliegie trasformate	7
* Regolamento (CE) n. 2714/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2054/89 che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per l'uva secca	9
stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni	11
fissa, per la campagna 1994/1995, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma consegnati all'industria, nonché l'importo della compensazione finanziaria per la	1.5
	Regolamento (CE) n. 2710/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi Regolamento (CE) n. 2710/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi Regolamento (CE) n. 2711/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi Regolamento (CE) n. 2712/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi * Regolamento (CE) n. 2713/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2053/89 che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliegie trasformate * Regolamento (CE) n. 2714/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2054/89 che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per l'uva secca * Regolamento (CE) n. 2715/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui * Regolamento (CE) n. 2716/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa, per la campagna 1994/1995, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma consegnati

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario	(segue)	Regolamento (CE) n. 2717/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele	
		Regolamento (CE) n. 2718/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele	18
		Regolamento (CE) n. 2719/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele	20
		Regolamento (CE) n. 2720/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	22
		Regolamento (CE) n. 2721/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 2617/94 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	24
		Regolamento (CE) n. 2722/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto	25
		Regolamento (CE) n. 2723/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto	27
		Regolamento (CE) n. 2724/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia	29
		Regolamento (CE) n. 2725/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94	31
		Regolamento (CE) n. 2726/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	32
		Regolamento (CE) n. 2727/94 della Commissione, dell'8 novembre 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	34
		II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
		Commissione	
		94/721/CE:	
	*	Decisione della Commissione, del 21 ottobre 1994, che adegua, conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio	36
		94/722/CE :	
	*	Decisione della Commissione, del 25 ottobre 1994, recante approvazione del	
		programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dalla Francia	47

Sommario (segue)

94/723/CE:

94/724/CE:

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2709/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1799/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel periodo 1987-1993; che, con il regolamento (CE) n. 532/94 (2), che proroga le misure adottate nel quadro del suddetto accordo, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo per l'anno 1994;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1799/94, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di sorgo effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (4), prevede in particolare una riduzione del 60 % del prelievo applicabile al sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare turbative del mercato spagnolo dei cereali; che è opportuno pertanto escludere la possibilità di tale cumulo, ai fini del corretto funzionamento della gara;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (5),

modificato dal regolamento (CE) n. 2660/94 (6), ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo nell'ambito di questo regime particolare di importazioni; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (7) per l'importazione di sorgo in
- 2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
- La gara è aperta fino al 19 gennaio 1995. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
- Le disposizioni del regolamento (CE) n. 675/94 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 675/94, fino al 30 aprile 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1. (3) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (4) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3. (5) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26.

GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2710/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel 1993; che, con il regolamento (CE) n. 532/ 94 (2), che proroga le misure adottate nel quadro del suddetto accordo, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo per l'anno 1994;

considerando che nel quadro dei diritti e degli obblighi previsti dall'accordo, il regolamento (CE) n. 10/94 della Commissione (3), ha indetto gare per la riduzione del prelievo all'importazione dei quantitativi rimanenti del 1993; che le gare non hanno portato all'esaurimento di tali quantitativi; che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno destinare a tale paese il saldo dei quantitativi che restano da importare; che a tal fine occorre indire una nuova gara;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2660/94 (5), ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- A complemento delle gare indette dal regolamento (CE) n. 10/94, si procede ad una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (6) per l'importazione di granturco in Spagna.
- La gara è aperta fino all'8 dicembre 1994. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
- Le disposizioni del regolamento (CE) n. 675/94 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono valide a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 675/94 fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13.

^(*) GU n. L 533 del 31. 12. 1393, pag. 13 (*) GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 4 del 6. 1. 1994, pag. 3. (*) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26. (*) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 2711/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1799/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel 1993; che, con il regolamento (CE) n. 532/ 94 (2), che proroga le misure adottate nel quadro del suddetto accordo, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo per l'anno 1994;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1799/94, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base al titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2660/94 (4), ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (5), per l'importazione di granturco in Spagna.
- La gara è aperta fino al 19 gennaio 1995. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
- Le disposizioni del regolamento (CE) n. 675/94 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono valide a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 675/94, fino al 30 aprile 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 17. GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1. GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26. GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 29.

REGOLAMENTO (CE) N. 2712/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8,

considerando che nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel 1993; che, con il regolamento (CE) n. 532/ 94 (2), che proroga le misure adottate nel quadro del suddetto accordo, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo per l'anno 1994;

considerando che nel quadro dei diritti e degli obblighi previsti dall'accordo, il regolamento (CE) n. 11/94 della Commissione (3), ha indetto gare per la riduzione del prelievo all'importazione dei quantitativi rimanenti del 1993; che le gare non hanno portato all'esaurimento di tali quantitativi; che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno destinare a tale paese il saldo dei quantitativi che restano da importare; che a tal fine occorre indire una nuova gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 (5), prevede in particolare una riduzione del 60 % del prelievo applicabile al sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare turbative del mercato spagnolo dei cereali; che è opportuno pertanto escludere la possibilità di tale cumulo, ai fini del corretto funzionamento della gara;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di gran-

(*) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13. (*) GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 4 del 6. 1. 1994, pag. 6. (*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (*) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

turco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (6),

modificato dal regolamento (CE) n. 2660/94 (7), ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- A complemento delle gare indette dal regolamento (CE) n. 11/94, si procede ad una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (8) per l'importazione di sorgo in Spagna.
- Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
- La gara è aperta fino all'8 dicembre 1994. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
- Le disposizioni del regolamento (CE) n. 675/94 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 675/94, fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

^(*) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26. (*) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 29. (*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2713/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 2053/89 che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliegie trasformate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2053/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92 (4), ha stabilito, all'articolo 2, paragrafo 3, le condizioni secondo le quali la media ponderata dei prezzi di vendita per determinate ciliegie trasformate si considera rappresentare il prezzo di importazione; che, per evitare una riduzione artificiale della protezione, occorre precisare che gli oneri doganali all'importazione, che comprendono i dazi di entrata e le imposte indirette effettivamente versati all'atto dell'importazione, devono essere dedotti dal prezzo di rivendita accertato; che il paragrafo 6 dello stesso articolo ha definito la nozione di utente finale; che il fabbricante che utilizza il prodotto in un processo di condizionamento deve essere escluso da tale definizione in quanto il condizionamento, pur provocando una variazione nel codice della nomenclatura combinata, non può essere considerato una trasformazione ai fini della presente normativa;

considerando che l'articolo 6 del citato regolamento fissa una procedura speciale di controllo; che dall'esperienza acquisita emerge che in caso di applicazione di tale procedura è necessario subordinare l'immissione in libera pratica della merce alla costituzione della cauzione prevista dall'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94 (6); che le autorità doganali devono esigere la costituzione di tale cauzione qualora nutrano dubbi fondati sulla realtà del prezzo di importazione, anche prima dell'esecuzione dei controlli di cui al citato

(¹) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (²) GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 13. (³) GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 11. (⁴) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24. (⁵) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. (6) GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

articolo 248; che, nell'ambito dei controlli a posteriori, occorre precisare che i dazi dovuti sono recuperati conformemente al disposto dell'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (7); che d'altro canto appare equo precisare che nell'ambito di tutti i controlli i dazi dovuti sono maggiorati degli interessi;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento citato prevede le condizioni che permettono di accertare il rispetto del prezzo minimo all'importazione; che dall'esperienza pregressa è emerso che, per evitare distorsioni, occorre tenere conto degli oneri doganali effettivamente versati all'importazione, nonché del costo di eventuali trattamenti subiti dal prodotto importato dopo l'importazione e prima della vendita all'utente finale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2053/89 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è così modificato:
 - a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - Qualora si accertino prezzi di rivendita -diretta o tramite intermediari commerciali - inferiori al prezzo minimo per oltre il 15 % della partita importata, previa deduzione degli oneri doganali all'importazione effettivamente versati, si considera come prezzo all'importazione la media ponderata di tali prezzi. »;
 - b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
 - Ai fini del presente regolamento, l'utente finale è il produttore che utilizza il prodotto di cui trattasi ai fini della sua trasformazione, escluso il condizionamento, in un altro prodotto che rientra in un codice NC diverso da quello indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, o il venditore al dettaglio che vende esclusivamente ai consumatori. »

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6

1. Qualora sussistano fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza tra il prezzo indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica e il prezzo reale di importazione, le autorità doganali autorizzano l'immissione in libera pratica della merce soltanto previa costituzione, da parte dell'importatore, della cauzione prevista all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, maggiorata degli interessi per il termine di sei mesi di cui al secondo comma. Il tasso di interesse da applicare è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero previste dal diritto nazionale.

L'importatore può provare entro sei mesi che il prodotto è stato smerciato secondo modalità che garantiscano il rispetto del prezzo minimo all'importazione, salva l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 79/695/CEE e dell'articolo 20 della direttiva 82/57/CEE. L'inosservanza del termine di sei mesi comporta la perdita della cauzione, salvo il disposto del paragrafo 2.

- 2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato dall'autorità competente di tre mesi al massimo, su richiesta debitamente giustificata dell'importatore interessato e a condizione che la cauzione sia adattata in conformità.
- 3) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente :
 - « 1. Il prezzo minimo all'importazione si considera rispettato se l'importatore fornisce le prove, per almeno il 95 % della partita importata, che il prodotto è stato

venduto in tutte le fasi della commercializzazione, fino allo stadio degli utenti finali, ad un prezzo pari o superiore al prezzo minimo all'importazione, tenendo conto degli oneri doganali all'importazione effettivamente versati. Se, dopo l'immissione in libera pratica e prima della vendita all'utente finale, il prodotto viene sottoposto ad un trattamento, il prezzo di vendita all'utente finale comprende il costo relativo a tale trattamento.

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Articolo 10

Qualora accertino, nel corso di una verifica, che il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, le autorità competenti procedono al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per stabilire l'importo dei dazi da recuperare o che restano da recuperare si tiene conto di un interesse che decorre dalla data di immissione in libera pratica della merce fino alla data del recupero. Il tasso di interesse da applicare è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero secondo il diritto nazionale. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2714/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2054/89 che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per l'uva secca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2054/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92 (4), ha stabilito, all'articolo 2, paragrafo 3, le condizioni secondo le quali la media ponderata dei prezzi di vendita dell'uva secca si considera rappresentare il prezzo di importazione; che, per evitare una riduzione artificiale della protezione all'importazione, occorre precisare che gli oneri doganali all'atto dell'importazione, che comprendono i dazi di entrata e le imposte indirette effettivamente versati all'atto dell'importazione, devono essere dedotti dal prezzo di rivendita accertato; che il paragrafo 6 dello stesso articolo ha definito la nozione di utente finale; che il fabbricante che utilizza il prodotto in un processo di condizionamento deve essere escluso da tale definizione in quanto il condizionamento, pur provocando una variazione nel codice della nomenclatura combinata, non può essere considerato una trasformazione ai fini della normativa in vigore;

considerando che l'articolo 6 del citato regolamento stabilisce una procedura speciale di controllo; che dall'esperienza progressa emerge che in caso di applicazione di tale procedura è necessario subordinare l'immissione in libera pratica della merce alla costituzione della cauzione prevista dall'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94 (6); che le autorità doganali devono esigere la costituzione di tale cauzione qualora nutrano dubbi fondati sulla realtà del prezzo di importazione, anche prima dell'esecuzione dei controlli di cui al citato articolo 248; che, nell'ambito dei controlli a posteriori, occorre

n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (7); che d'altro canto appare equo precisare che nell'ambito di tutti i controlli i dazi dovuti sono maggiorati degli interessi; considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento

precisare che i dazi dovuti sono recuperati conformemente al disposto dell'articolo 220 del regolamento (CEE)

(CEE) n. 2054/89 prevede le condizioni che permettono di accertare il rispetto del prezzo minimo all'importazione; che dall'esperienza pregressa è emerso che, per evitare distorsioni, occorre tenere conto degli oneri doganali effettivamente versati all'importazione, nonché del costo di eventuali trattamenti subiti dal prodotto importato dopo l'importazione e prima della vendita all'utente finale:

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2054/89 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è così modificato:
 - a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - Qualora si accertino prezzi di rivendita diretta o tramite intermediari commerciali - inferiori al prezzo minimo per oltre il 15% della partita importata, previa deduzione degli oneri doganali all'importazione effettivamente versati, si considera come prezzo all'importazione la media ponderata di tali prezzi. »;
 - b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
 - Ai fini del presente regolamento, l'utente finale è il produttore che utilizza il prodotto di cui trattasi ai fini della sua trasformazione - escluso il condizionamento — in un altro prodotto che rientra in un codice NC diverso da quello indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, o il venditore al dettaglio che vende esclusivamente ai consumatori. »

GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 13. GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 14.

^(*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24. (*) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. (*) GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente :

« Articolo 6

1. Qualora sussistano fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza tra il prezzo indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica e il prezzo reale all'importazione, le autorità doganali autorizzano l'immissione in libera pratica della merce soltanto previa costituzione, da parte dell'importatore, della cauzione prevista all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, maggiorata degli interessi per il termine di sei mesi di cui al secondo comma. Il tasso di interesse da applicare è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero previste dal diritto nazionale.

L'importatore può provare, entro sei mesi, che il prodotto è stato smerciato secondo modalità che garantiscano il rispetto del prezzo minimo all'importazione, salva l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 79/695/CEE e dell'articolo 20 della direttiva 82/57/CEE. L'inosservanza del termine di sei mesi comporta la perdita della cauzione, salvo il disposto del paragrafo 2.

- 2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato dall'autorità competente di tre mesi al massimo, su richiesta debitamente giustificata dell'importatore interessato e a condizione che la cauzione sia adattata in conformità. *
- 3) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente :
 - « 1. Il prezzo minimo all'importazione si considera rispettato se l'importatore fornisce le prove, per almeno il 95 % della partita importata, che il prodotto è stato

venduto in tutte le fasi della commercializzazione, fino allo stadio degli utenti finali ad un prezzo pari o superiore al prezzo minimo all'importazione, tenendo conto degli oneri doganali all'importazione effettivamente versati. Se, dopo l'immissione in libera pratica e prima della vendita all'utente finale, il prodotto viene sottoposto ad un trattamento, il prezzo di vendita all'utente finale comprende il costo relativo a tale trattamento.»

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Articolo 10

Qualora accertino, nel corso di una verifica, che il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, le autorità competenti procedono al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per stabilire l'importo dei dazi da recuperare o che restano da recuperare si tiene conto di un interesse che decorre dalla data di immissione in libera pratica della merce fino alla data del recupero. Il tasso di interesse da applicare è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero secondo il diritto nazionale. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2715/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che stabilisce norme specifiche in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/94 (2), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 231/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i piani di regionalizzazione possono differenziare tra superfici irrigate e non irrigate;

considerando che, per evitare l'incremento delle superfici irrigate, è stata prevista l'istituzione di una superficie massima, fissata per regione di produzione, ammissibile al pagamento compensativo sulla base della resa ottenuta nelle superfici irrigate; che occorre precisare le modalità della determinazione di tali superfici, in particolare per quanto riguarda la definizione del concetto di irrigazione;

considerando altresì che è opportuno disporre che in caso di superamento simultaneo in una data regione della superficie di base e del massimale fissato per le superfici irrigate, venga applicato soltanto l'adeguamento che comporti la maggiore riduzione dei pagamenti compensa-

considerando che, essendo il regolamento (CEE) n. 1765/92 stato modificato dal regolamento (CE) n. 231/94, per quanto riguarda le superfici irrigate in tempi molto recenti, non è stato possibile adottarne le modalità di applicazione prima che i coltivatori procedessero alle semine per la campagna di commercializzazione 1994/ 1995; che l'applicazione di tutte le norme e sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 1765/92 sarebbe pertanto inopportuna per la campagna 1994/1995; che sono quindi necessarie misure specifiche per facilitare il passaggio dal regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1113/93 della Commissione (4) al nuovo regime;

considerando che il presente regolamento sostituisce le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1113/93 che ha introdotto norme specifiche temporanee in materia di pagamenti compensativi per taluni seminativi irrigui; che è pertanto necessario abrogare tale regolamento;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995/1996 e le campagne successive, i pagamenti compensativi sulla base della resa «irrigua» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 vengono concessi in conformità degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

Articolo 2

I massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Qualora vengano simultaneamente superati il massimale indicato nell'allegato del presente regolamento e la superficie di base di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si applica soltanto la riduzione più elevata delle due riduzioni previste rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino e all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Il primo comma lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino e dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 4

Per i semi oleosi, gli Stati membri devono applicare in ogni regione lo stesso metodo per le colture irrigue e per quelle non irrigue nel calcolare l'importo di riferimento regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 5

Gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può essere considerata irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:

⁽¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (²) GU n. L 106 del 27. 4. 1994, pag. 14. (³) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 2. (*) GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 14.

- l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento compensativo calcolato sulla base di rese irrigue;
- il materiale di irrigazione di cui deve disporre il coltivatore; tale materiale deve essere commisurato alle superfici da irrigare e consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;
- il periodo di irrigazione che va preso in considerazione.
- 2. Nella domanda di aiuto « per superficie », i produttori indicano separatamente le superfici irrigate e quelle non irrigate. Gli Stati membri verificano se le domande presentate ai fini di un pagamento « irriguo » rispondono alle norme di cui al paragrafo 1. Se tali norme non sono rispettate, si applicano le sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (¹) in ragione della superficie di cui trattasi.

Articolo 6

Nelle regioni in cui si applicano le disposizioni del presente regolamento:

- a) per determinare la condizione di « piccolo produttore » ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si considerano tutti i dati contenuti nella domanda per superficie del produttore stesso e si tiene conto sia delle rese irrigue, sia di quelle non irrigue;
- b) i pagamenti compensativi accordati per i seminativi nel quadro del regime generale e del regime semplificato vengono effettuati in base alla resa irrigua per le superfici corrispondenti ed in base alla resa non irrigua per le altre superfici;
- c) i pagamenti compensativi accordati per le superfici ritirate dalla produzione sono effettuati :
 - per la campagna 1994/1995, in base alla resa media fissata per la regione;
 - per la campagna 1995/1996 e le campagne successive, in base alla resa delle colture non irrigue della regione.

Articolo 7

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i pagamenti compensativi sulla base della resa « irrigua » vengono concessi in conformità degli articoli da 2 a 8 del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 — salvo quelle del quinto comma — del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applicano alla campagna 1994/1995.

Il disposto dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applica alla campagna di commercializzazione 1994/1995 nel caso in cui l'eventuale incremento della resa media sia dovuto all'inclusione di nuove superfici irrigate nel massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma dello stesso regolamento.

Articolo 8

- 1. Qualora le superfici per le quali è richiesto un pagamento compensativo in base a una resa specifica irrigua superino il massimale fissato nell'allegato, i pagamenti compensativi calcolati al tasso previsto per la resa irrigua vengono proporzionalmente ridotti per la regione di cui trattasi.
- 2. Qualora risultino contemporaneamente superati sia il massimale fissato nell'allegato del presente regolamento, sia la superficie di base definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, non si applicano entrambe le riduzioni previste, ma soltanto quella più elevata.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1113/93 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

ALLEGATO

GRECIA

(in ha)

Zona I: Zona II: 218 002 4 057

FRANCIA

Regione	Massimale irriguo Totale	Granturco	Altri cereali	Soia
Ain	16 615			5 000
Aisne	750			0
Allier A	5 155]		283
Allier B	6 333			419
Alpes-de-Haute-Provence	7 223			1 117
Ardèche	2 830			123
Ariège	14 926			2 176
Aude A	9 032			1 797
Aude B	784			50
Aveyron	5 193	·		10
Cantal	1 397			0
Charente	28 874			55
Charente-Maritime	69 973			30
Cher	25 944			287
Côte-d'Or	1 200			1 200
Drôme	24 946			1 600
Eure-et-Loir	50 293			367
Gard	1 539			193
Haute-Garonne	54 883			8 550
Gers	76 526			9 500
Hérault	1 850			112
Indre	16 287			113
Indre-et-Loire	17 291			175
Isère	16 043			1 400
Jura B	3 818			543
Loir-et-Cher	25 905			150
Loire	7 496			0
Haute-Loire A	520			0
Haute-Loire B	449			0
Haute-Loire C	100			0
Loire-Atlantique	8 078			0
Loiret	48 009			342
Lot A	1 919			178
Lot B	5 801			137
Lot-et-Garonne	59 685			7 200
Maine-et-Loire	27 597			218
Mayenne	2 490			9
Nièvre	6 066			400
Puy-de-Dôme A	6 625			100
Puy-de-Dôme B	430		•	0
Pyrénées-Orientales	254			19

(in ha)

Regione	Massimale irriguo Totale	Granturco	Altri cereali	Soia
Rhône	6 992			648
Haute-Saône	977			977
Saône-et-Loire	532			136
Saône-et-Loire	2 9 5 9			757
Sarthe	24 295			77
Haute-Savoie	608	·		13
Seine-et-Marne	190			190
Deux-Sèvres	26 855			69
Somme	250			0
Tarn	23 299			5 859
Tarn-et-Garonne	43 330			6 200
Var	2 072			337
Vendée –	45 875	,		25
Vienne	36 377	,		76
Vaucluse	1 102			102
Yonne	3 820			320
Hautes-Alpes	80	0		80
Bouches-du-Rhône	553	0		553
Dordogne A	30 387	26 796	3 177	539
Gironde A	35 738	35 400		440
Landes	105 475	103 318		2 805
Pyrénées-Atlantiques	22 150	19 608		3 306
Hautes-Pyrénées	30 034	28 677		1 765
Bas-Rhin	17 373	16 835		700
Haut-Rhin	41 181	39 620		2 030
Savoie	375	299		98

REGOLAMENTO (CE) N. 2716/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che fissa, per la campagna 1994/1995, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma consegnati all'industria, nonché l'importo della compensazione finanziaria per la trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione di taluni agrumi (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma degli articoli 2 e 7 del regolamento (CE) n. 3119/93, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti corrisponde al prezzo di ritiro più elevato per ciascuno dei prodotti in oggetto, registrato nei periodi di ingenti ritiri dal mercato; che si assiste a ritiri di quantità considerevoli di arance nel periodo gennaio-aprile, di mandarini in gennaio-febbraio, di clementine in dicembre e gennaio e di mandarini satsuma in novembre e dicembre:

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del succitato regolamento, la compensazione finanziaria per le arance non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo praticato per la materia prima nei paesi terzi produttori; che la compensazione finanziaria per i mandarini e le clementine è fissata, per la trasformazione in succo, ad un livello tale che per ciascuno di questi prodotti l'onere per l'industria sia pari a quello dell'industria delle arance, tenendo conto della differenza di resa in succo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, i prezzi minimi da versare ai produttori o alle organizzazioni di produttori di agrumi che consegnano all'industria arance, mandarini, clemen-

tine o mandarini satsuma nel quadro di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3119/93, sono i seguenti:

Prodotti	ECU/100 kg netti
Arance	13,53
Mandarini	12,64
Clementine	11,29
Mandarini satsuma	8,03

I prezzi minimi sono fissati per merci franco partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1994/1995, le compensazioni finanziarie concesse ai trasformatori dopo la trasformazione in succo delle arance, dei mandarini e delle clementine, sono fissati come segue:

Prodotti	ECU/100 kg netti
Arance	10,78
Mandarini	10,47
Clementine	8,62

Articolo 3

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente a prodotti che rispondono quanto meno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2717/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio (3) determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione, del 14 novembre 1988 (4), ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (6) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (8), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (10);

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1994.

GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4.

^(*) GU n. L 2/3 del 23. 10. 1974, pag. 4. (*) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (*) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 308 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2718/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio (3) determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione (4), ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (6) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (8), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (10);

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e NC ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1994.

^{(&#}x27;) GU n. L 382 del 31, 12, 1987, pag. 22, (2) GU n. L 311 del 17, 11, 1988, pag. 1, (3) GU n. L 199 del 2, 8, 1994, pag. 1,

^(*) GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (6) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33. (7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (8) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (7) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (10) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2719/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio (3) determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione (4) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (6), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (8), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (10);

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e NC ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre

⁽¹) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (²) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1. (³) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

^(*) GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (6) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33. (7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 33. (8) GU n. L 320 del 32. 13. 1993, pag. 33.

^(*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2720/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 (3), del Consiglio determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

considerando che il regolamento (CE) n. 2578/94 della Commissione (4) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93 (6) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (7), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (8), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (10);

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

^(*) GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 4. (*) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (*) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (10) GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 2721/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2617/94 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 2617/94 della Commissione (3) ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argen-

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argen-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 8,46 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2617/94 è sostituito dall'importo di 20,11 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

⁽¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (²) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26. (³) GU n. L 279 del 28. 10. 1994, pag. 23:

REGOLAMENTO (CE) N. 2722/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 (2), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/91 (5), il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che, per gli importi validi a decorrere dal 1º novembre 1994, si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di luglio, agosto e settembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1994.

GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1

^(*) GU n. L 196 del 23. 6. 1976, pag. 1. (*) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7. (*) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9. (*) GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

	(ECU/t)
Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 21	77,06
1006 10 23	78,56
1006 10 25	78,56
1006 10 27	78,56
1006 10 92	77,06
1006 10 94	78,56
1006 10 96	78,56
1006 10 98	78,56
1006 20 11	96,32
1006 20 13	98,21
1006 20 15	98,21
1006 20 17	98,21
1006 20 92	96,32
1006 20 94	98,21
1006 20 96	98,21
1006 20 98	98,21
1006 30 21	123,12
1006 30 23	149,51
1006 30 25	149,51
1006 30 27	149,51
1006 30 42	123,12
1006 30 44	149,51
1006 30 46	149,51
1006 30 48	149,51
1006 30 61	131,12
1006 30 63	160,28
1006 30 65	160,28
1006 30 67	160,28
1006 30 92	131,12
1006 30 94	160,28
1006 30 96	160,28
1006 30 98	160,28
1006 40 00	26,54
	·

REGOLAMENTO (CE) N. 2723/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (¹), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (²), relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei

mesi di luglio, agosto e settembre 1994, per gli importi validi a decorrere dal 1º novembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

A richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto

(ECU/t)

	(ECO/I)
Codice NC	Importo
2302 10 10	24,61
2302 10 90	52,72
2302 20 10	24,61
2302 20 90	52,72
2302 30 10	24,61
2302 30 90	52,72
2302 40 10	24,61
2302 40 90	52,72

REGOLAMENTO (CE) N. 2724/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie della Tunisia (1), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie dell'Algeria (2), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e stacciature originarie del Marocco (3), in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento

mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (4), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 30 e 2302 40 dei mesi di luglio, agosto e settembre 1994, per gli importi validi a decorrere dal 1º novembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

A richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1º novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19. GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37. GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

	(ECU/t)
Codice NC	Importo
2302 30 10	24,61
2302 30 90	52,72
2302 40 10	24,61
2302 40 90	52,72

REGOLAMENTO (CE) N. 2725/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (4) ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per la ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 35,690 ECU/100 kg.
- Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7. GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13. GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2726/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (⁴),

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelieviper i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 7

novembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (') GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1. (') GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (') GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

			,	(ECU)
Callar NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
Codice NC	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	10,21	8,24
1001 90 99	0	0	10,21	8,24
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	o	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	14,30	11,55
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	. 0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
1107 10 11	0	0	18,17	14,67	14,67
1107 10 19	0	0	13,58	10,96	10,96
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2727/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1994

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2681/94 della Commissione (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2681/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (5), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la

fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2681/94, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 1'8 novembre 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

^(*) GU n. L 285 del 4. 11. 1994, pag. 18. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (3)
	```
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	31,79 (¹)
1701 11 90 910	28,98 (1)
1701 11 90 950	(2)
1701 12 90 100	31,79 (1)
1701 12 90 910	28,98 (1)
1701 12 90 950	(2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3456
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	34,56
1701 99 10 910	33,10
1701 99 10 950	33,10
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3456

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 21 ottobre 1994

che adegua, conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

(94/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (3), in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 259/93, gli allegati II, III e IV devono essere adeguati per rispecchiare solo le modifiche decise nell'ambito del meccanismo di revisione OCSE;

considerando che il consiglio dell'OCSE (4), nell'ambito del meccanismo di revisione, ha deciso di modificare la lista verde, la lista ambra e la lista rossa dei rifiuti;

considerando che è necessario adeguare gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93 perché rispecchino tali modifiche;

considerando che la Commissione, per adeguare gli allegati II, III e IV del regolamento, è assistita dal comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93 sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1994.

Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione

GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1. GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47. GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48. Consiglio dell'OCSE del 23 luglio 1993, doc. di rif. C(93) 74. Consiglio dell'OCSE del 28 luglio 1994, doc. di rif. C(94) 153.

#### **ALLEGATO**

#### « ALLEGATO II

#### LISTA VERDE DI RIFIUTI (*)

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

#### GA. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE (*)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

```
GA 010 ex 7112 10 — di oro
```

GA 020 ex 7112 20 — di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio

e rutenio)

GA 030 ex 7112 90 — di altri metalli preziosi, es.: argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame

I seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio:

<b>GA</b> 040	7204 10	Rifiuti e rottami di ghisa
<b>GA</b> 050	7204 21	Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
<b>GA</b> 060	7204 29	Rifiuti e rottami di altri acciai legati
<b>GA</b> 070	7204 30	Rifiuti e rottami di ferro o acciaio stagnato
<b>GA</b> 080	<b>7204</b> 41	Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che no
<b>GA</b> 090	7204 49	Altri rifiuti e rottami ferrosi
<b>GA</b> 100	7204 50	Lingotti di rottame rifusi
<b>GA</b> 110 e	x 7302 10	Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA	120		7404 00	Rifiuti	е	rottami	di	rame
GA	130		7503 00	Rifiuti	e	rottami	di	nichel
GA	140		7602 00	Rifiuti	e	rottami	di	alluminio
GA	150	ex	7802 00	Rifiuti	e	rottami	di	piombo
GA	160		7902 00	Rifiuti	e	rottami	di	zinco
GA	170		8002 00	Rifiuti	e	rottami	di	stagno
GA	180	ex	8101 91	Rifiuti	e	rottami	di	tungsteno
$\mathbf{G}\mathbf{A}$	190	ex	8102 91	Rifiuti	e	rottami	di	molibdeno
GA	200	ex	8103 10	Rifiuti	e	rottami	di	tantalio
GA	210		8104 20	Rifiuti	e	rottami	di	magnesio
GA	220	ex	8105 10	Rifiuti	e	rottami	di	cobalto
GA	230	ex	8106 00	Rifiuti	e	rottami	di	bismuto
GA	240	ex	8107 10	Rifiuti	е	rottami	di	cadmio

^(*) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento.

Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista — G (green = verde), A (amber = ambra) e R (red = rossa) — e una per la categoria del rifiuto — A, B, C, ...], seguite da un numero.

^(**) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

GA 250 ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260 ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270 ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280 ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290 ex 811211	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300 ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
<b>GA</b> 310 ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320 ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
<b>GA</b> 330	— Afnio
<b>GA</b> 340	— Indio
<b>GA</b> 350	— Niobio
<b>GA</b> 360	- Renio
<b>GA</b> 370	— Gallio
<b>GA</b> 380	— Talio
<b>GA</b> 390 ex 2844 30	Rifiuti e rottami di torio
<b>GA</b> 400 ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410 ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420 ex 2805 30	Rifiuti e rottami di terre rare
GB RIFILITI CONTE	NENTI METALLI DERIVAT

# GB. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI

<b>GB</b> 010 262	20 11 Zin	co commerciale solido
<b>GB</b> 020	Sch	iumature e scorie di zinco:
<b>GB</b> 021	_	Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
<b>GB</b> 022		Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
<b>GB</b> 023		Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
<b>GB</b> 024		Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
<b>GB</b> 025	_	Schiumature da fonderia di zinco
<b>GB</b> 030	Sch	iumature di alluminio
<b>GB</b> 040 ex 262		rie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei alli preziosi
<b>GB</b> 050	Tan	talio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
	G	C. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI
GC 010	Rifi legt	uti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o ne
GC 020	nici	tami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettro, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per ecupero di metalli comuni e preziosi
GC 030 ex 890	cari	ri ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, svuotate di qualsiasi co e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti colosi
GC 040	Car	casse di autoveicoli svuotate dei liquidi
GC 050	Cata	alizzatori esausti:
GC 051	_	Catalizzatori da cracking catalitico fluido
GC 052	_	Catalizzatori contenenti metalli preziosi
GC 053		Catalizzatori contenenti metalli di transizione (per esempio cromo, cobalto, rame, ferro, nickel, manganese, molibdeno, tungsteno, vanadio, zinco)
GC 060 269	18 00 Sco	rie granulari della fabbricazione di ferro e acciaio
GC 070 ex 261	9 00 Sco	rie della fabbricazione di ferro e acciaio (*)

^(*) Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.

**GG** 150 ex 2620 90

### GD. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE

<b>GD</b> 010 ex 2504 90	Rifiuti di grafite
<b>GD</b> 020 ex 2514 00	Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
<b>GD</b> 030 2525 30	Rifiuti di mica
<b>GD</b> 040 ex 2529 30	Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
<b>GD</b> 050 ex 2529 10	Rifiuti di feldspato
<b>GD</b> 060 ex 2529 21	Rifiuti di fluorspato
ex 2529 22	
GD 070 ex 2811 22	Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura

#### GE. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

<b>GE</b> 010 ex 7001 00	Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-
	catodici ed altri vetri radioattivi
GE 020	Rifiuti di fibre di vetro

#### GF. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE

<b>GF</b> 010	Rifiuti ceramici cotti dopo modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)
<b>GF</b> 020 ex 8113 00	Rifiuti e rottami di cermets (composti ceramici metallici)
<b>GF</b> 030	Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove

#### GG. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE

<b>GG</b> 010	Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desulfurazione dei fumi
<b>GG</b> 020	Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
<b>GG</b> 030 ex 2621	Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
<b>GG</b> 040 ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
<b>GG</b> 050	Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume di petrolio
<b>GG</b> 060 ex 2803	Carbone attivo utilizzato
<b>GG</b> 070 3103 20	Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei ferti- lizzanti fosfatici ed altri usi
<b>GG</b> 080 ex 2621 00	Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive
<b>GG</b> 090	Zolfo in forma solida
<b>GG</b> 100	Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)
<b>GG</b> 110 ex 2621 00	Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina
<b>GG</b> 120	Cloruro di sodio, calcio e potassio
<b>GG</b> 130	Carborundum (carburo di silicio)
<b>GG</b> 140	Rottami di calcestruzzo

Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio

#### GH. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE

_	•		4		
Compres	ii, ma	non	limitati	а	:

<b>GH</b> 010 3915	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
GH 011 ex 3915 10	— polimeri di etilene

GH 011 ex 3915 10 — polimeri di etilene GH 012 ex 3915 20 — polimeri di stirene

GH 013 ex 3915 30 — polimeri di cloruro di vinile

GH 014 ex. 3915 90 — polimeri o copolimeri, ad esempio:

- polipropilene

- polietilene tereftalato

— acrilonitrile capolimero

butadine copolimero

- stirene copolimero

— poliammidi

- polibutilene tereftalato

— policarbonati

- polifenileni solfuri

— polimeri acrilici

- paraffine (C10 - C13) (*)

- poliuretano (non contenente clorofluorocarbone)

- polisilossalani (siliconi)

- polimetil metalcrilato

- polivinil alcool

- polivinile butirrato

- polivinile acetato

- politereftalati fluorati (teflon, PTFE)

GH 015 ex 3915 90

- resine o prodotti di condensazione, ad esempio:

- resine urea formaldeide

- resine fenoli formaldeidi

- resine melanine formaldeidi

- resine epossidiche

- resine alchiliche

- poliammidi

## GI. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

<b>GI</b> 010 4707	Rifiuti e avanzi di carta e cartone:
<b>GI</b> 011 4707 10	— Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone
GI 012 4707 20	— Altre carte o cartoni fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
GI 013 4707 30	— Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (es. : giornali, riviste e stampe simili)
<b>GI</b> 014 4707 90	— Altri, includendo ma non limitati a:
	1) cartoni laminati
	2) rifiuti o pezzi non assortiti

### GJ. RIFIUTI TESSILI

<b>GJ</b> 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
<b>GJ</b> 011	5003 10	— non cardati né pettinati
<b>GJ</b> 012	5003 90	— altri

^(*) Questi non possono essere polimerizzati e sono utilizzati come plastificanti.

		California di Ca
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
<b>GJ</b> 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
<b>GJ</b> 033	5202 99	— altri
<b>GJ</b> 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
<b>GJ</b> 050 ex	5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)
<b>GJ</b> 060 ex	5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
<b>GJ</b> 070 ex	5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave
<b>GJ</b> 080 ex	5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
<b>GJ</b> 090 ex	5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)
<b>GJ</b> 100 ex	5305 99	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
<b>GJ</b> 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
<b>GJ</b> 111	5505 10	— di fibre sintetiche
<b>GJ</b> 112	5505 20	— di fibre artificiali
<b>GJ</b> 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
<b>GJ</b> 130 ex	6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
<b>GJ</b> 131 ex	6310 10	— sortiti
<b>GJ</b> 132 ex	6310 90	— altri
	·	GK. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ
<b>GK</b> 010	4004 00	Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granuli ottenuti da esso
<b>GK</b> 020	4012 20	Pneumatici usati

GK 010		Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granuli ottenuti da esso
GK 020	4012 20	Pneumatici usati
<b>GK</b> 030 ex 4	1017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (es.: ebanite)

## GL. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI

GL 010 ex	4401 30	Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
GL 020	4501 90	Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

### GM. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI

GM 070 ex 2307	Fecce di vino
<b>GM</b> 080 ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
<b>GM</b> 090 1522	Mellon (grassi semiossidati): residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale

<b>GM</b> 100 0506 90	Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
GM 110 ex 0511 91	Rifiuti di pesce
<b>GM</b> 120 1802 00	Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
<b>GM</b> 130	Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al consumo umano e animale

## GN. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO

GN 010 ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN 020 ex 0503 00	Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
<b>GN</b> 030 ex 0505 90	Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione
<b>GN</b> 040 ex 4110 00	Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla mani- fattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

## GO. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE INORGANICHE

GO 010 ex 0501 00	Rifiuti di capelli umani
GO 020	Rifiuti di paglia
<b>GO</b> 030	Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali
GO 040	Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento
GO 050	Macchine fotografiche monouso senza batterie

#### ALLEGATO III

#### LISTA AMBRA DI RIFIUTI (*)

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista ambra se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

#### AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI

<b>AA</b> 010 ex 2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (**)
AA 020 ex 2620 19	Ceneri e residui di zinco (**)
AA 030 2620 20	Ceneri e residui di piombo (**)
AA 040 ex 2620 30	Ceneri e residui di rame (**)
AA 050 ex 2620 40	Ceneri e residui di alluminio (**)
AA 060 ex 2620 50	Ceneri e residui di vanadio (**)
<b>AA</b> 070 2620 90	Ceneri e residui (**) contenenti metalli o composti di metallo, non specificati né inclusi altrove
AA 080	Rifiuti e residui di tallio (**)
AA 090 ex 2804 80	Rifiuti e residui di arsenico (**)
AA 100 ex 2805 40	Rifiuti e residui di mercurio (**)
<b>AA</b> 110	Residui della produzione di alluminio, non specificati né inclusi altrove
<b>AA</b> 120	Fanghi da galvanizzazione
<b>AA</b> 130	Soluzioni di decapaggio dei metalli
<b>AA</b> 140	Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, geotite, ecc.
<b>AA</b> 150	Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici
<b>AA</b> 160	Ceneri di metalli preziosi, fanghi, polveri ed altri residui quali:
<b>AA</b> 161	- ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone
<b>AA</b> 162	— ceneri di film fotografici
<b>AA</b> 170	Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
<b>AA</b> 180	Batterie o accumulatori usati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e pezzi provenienti dalla produzione di batterie o accumulatori, non specificati né inclusi altrove

## AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

<b>AB</b> 010	2621 00	Ceneri e residui di scorie (**), non specificati né inclusi altrove
<b>AB</b> 020		Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
<b>AB</b> 030		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

^(*) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione codificazione delle merci istituito dalla Convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento.

Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista — G (green = verde), A (amber = ambra) e R (red = rossa) — e una per la categoria del rifiuto — A, B, C, ...], seguite da un numero.

^(**) Questa enumerazione comprende rifiuti in forma di ceneri, residui, scorie, anche d'altoforno, prodotti di schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e panelli, salvo che un materiale figuri espressamente altrove.

<b>AB</b> 040 ex 7001 10	Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
AB 050 ex 2529 21	Fanghi di fluoruro di calcio
<b>AB</b> 060	Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
<b>AB</b> 070	Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB 080	Rifiuti di catalizzatori non compresi nella lista verde
<b>AB</b> 090	Rifiuti di idrossido di alluminio
<b>AB</b> 100	Rifiuti di allumina
<b>AB</b> 110	Soluzioni basiche
<b>AB</b> 120	Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove
<b>AB</b> 130	Sabbia usata per limatura
<b>AB</b> 140	Gesso proveniente da processi dell'industria chimica
<b>AB</b> 150	Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

# AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

AC 010 ex 2713 90	Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche
AC 020	Rifiuti cemento-asfalto
AC 030	Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati
AC 040	Fanghi di petrolio con piombo
AC 050	Fluidi termici (per trasferimento calore)
AC 060	Fluidi idraulici
AC 070	Fluidi per freni
AC 080	Fluidi antigelo
AC 090	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
AC 100 ex 3915 90	Nitrocellulosa
<b>AC</b> 110	Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
<b>AC</b> 120	Naftaleni policlorinati
AC 130	Eteri
<b>AC</b> 140	Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
<b>AC</b> 150	Clorofluorocarboni
<b>AC</b> 160	Alogeni (Halons)
<b>AC</b> 170	Rifiuti di legno o di sughero trattati
AC 180 ex 4110 00	Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle
<b>AC</b> 190	Residui da frantumazione di automobili (fluff — frazione leggera di metalli e plastica in pezzi)
AC 200	Composti organici del fosforo
AC 210	Solventi non alogenati
AC 220	Solventi alogenati
AC 230	Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di ricupero di solventi organici
AC 240	Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, diclorotetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
AC 250	Agenti tensioattivi
AC 260	Letame liquido da porcilaia; feci
<b>AC</b> 270	Rifiuti solidi urbani

## AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

<b>AD</b> 010	Rifiuti della produzione e preparazione di medicinali
<b>AD</b> 020	Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
<b>AD</b> 030	Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno
	Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
<b>AD</b> 040	- cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi
<b>AD</b> 050	— cianuri organici
<b>AD</b> 060	Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
<b>AD</b> 070	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
<b>AD</b> 080	Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
<b>AD</b> 090	Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove
<b>AD</b> 100	Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche
<b>AD</b> 110	Soluzioni acide
<b>AD</b> 120	Resine a scambio ionico
<b>AD</b> 130	Macchine fotografiche monouso senza batterie
<b>AD</b> 140	Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati né inclusi altrove
<b>AD</b> 150	Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)
<b>AD</b> 160	Rifiuti domestici/municipali

#### ALLEGATO IV

#### LISTA ROSSA DI RIFIUTI

Le espressioni "consistenti" o "contaminati da", eventualmente utilizzate in questa lista, significano che la sostanza in oggetto è presente ad un livello tale da a) rendere pericoloso il rifiuto, o b) non poterlo destinare al ricupero.

# RA. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

RA 010	Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorobifenili (PCB) e/o policlorotrifenili (PCT) e/o polibromobifenili (PBB), incluso qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, ad un livello pari o superiore a 50 mg/kg
RA 020	Rifiuti o residui catramosi (esclusi i cemento-asfalto) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi

## RB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

<b>RB</b> 010	Amianto (polvere e fibre)
<b>RB</b> 020	Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto

#### RC. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

	Rifiuti consistenti, che contengono o che sono contaminati da qualsiasi dei seguenti:
RC 010	– tutti i prodotti della famiglia dei policloro dibenzofurani
RC 020	- tutti i prodotti della famiglia delle policloro diberrodiossine
RC 030	Fanghi di composti antiurto al piombo
RC 040	Perossidi diversi dal perossido di idrogeno .

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 25 ottobre 1994

recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dalla Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(94/722/CE)

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (¹), modificata dalla direttiva 93/54/CEE (²), in particolare l'articolo 10,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo statuto di zona riconosciuta per quanto riguarda talune malattie che colpiscono i molluschi;

considerando che la Francia ha presentato in data 4 maggio 1993 un programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per il proprio territorio; che la Francia, con lettera datata 14 ottobre, ha fornito alla Commissione informazioni complementari per quanto riguarda il riconoscimento delle zone costiere francesi relativamente a queste malattie;

considerando che tale programma definisce le zone geografiche, le misure che devono essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che devono seguire i laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie;

considerando che, in seguito ad esame, questo programma si è rivelato conforme alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi presentato dalla Francia è approvato.

#### Articolo 2

La Francia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

#### Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. (²) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 34.

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 26 ottobre 1994

recante modifica dell'allegato I, capitolo 3 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/723/CE)

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (¹), modificata dalla decisione 94/466/CE della Commissione (²), in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni previste, è opportuno modificare le condizioni relative agli scambi e alle importazioni di pelli di ungulati non coperti dalle direttive 64/433/CEE e 72/462/CEE; che conseguentemente occorre riformulare l'allegato I, capitolo 3 della direttiva 92/118/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I, capitolo 3 della direttiva 92/118/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1º dicembre 1994.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (²) GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 26.

#### ALLEGATO

#### CAPITOLO 3

## Pelli di ungulati (*) non coperti dalle direttive 64/433/CEE e 72/462/CEE e non soggette a taluni processi di conciatura

- I. A. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:
  - alle pelli di ungulati coperti dalle direttive 64/433/CEE e 72/462/CEE,
  - alle pelli soggette a un processo completo di conciatura,
  - alle pelli allo stato "wet blues",
  - alle pelli allo stato "pickled pelts",
  - alle pelli allo stato "pelli calcinate" (trattate mediante calce a pH 12-13 per almeno 8 ore).
  - B. Nel campo d'applicazione definito al punto A, le disposizioni del presente capitolo si applicano alle pelli fresche, refrigerate o trattate.

Ai sensi della presente decisione, si intendono per pelli trattate le pelli:

- sia essiccate.
- sia salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite,
- sia sottoposte a salatura durante 7 giorni mediante salmarino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio.
- sia sottoposte a essicazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,
- sia preservate mediante un processo diverso dalla conciatura, da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 18.

#### II. Scambi intracomunitari

- A. Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 72/461/CEE.
- B. Gli scambi di pelli trattate sono autorizzati, purché ciascuna partita sia accompagnata da un documento commerciale previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino, nel quale si attesti che:
  - le pelli sono trattate conformemente al punto I.B e
  - la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

#### III. Importazioni

e

- A. Le importazioni di pelli fresche o refrigerate sono autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da una parte di essi dalla quale sono autorizzate, in applicazione della normativa comunitaria, le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.
- B. Le importazioni di pelli fresche o refrigerate devono soddisfare le condizioni di polizia sanitaria da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 18 ed essere accompagnate dal certificato di polizia sanitaria di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
- C. Le importazioni dai paesi terzi elencate nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE (**) di pelli trattate sono autorizzate, purché ciascuna partita sia accompagnata da un certificato il cui modello sarà determinato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, attestante quanto segue:
  - a) se le pelli provengono da animali originari di una regione di un paese terzo o di un paese terzo non soggetto, conformemente alla normativa comunitaria, a misure restrittive a seguito della comparsa di una malattia trasmissibile grave cui gli animali della specie in questione sono sensibili, le pelli sono state trattate conformemente al punto I.B ovvero
    - se le pelli provengono da altre regioni di un paese terzo o da un paese terzo, le pelli sono state trattate conformemente al punto I.B, terzo e quarto trattino

(*) Per pelle di ungulati si intende il tegumento dermico degli ungulati.

^(**) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/59/CE della Commissione (GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 53).

- b) la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.
- D. Tuttavia, per le importazioni dai paesi terzi di pelli di ruminanti trattate conformemente al punto I.B che sono state isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto di 21 giorni senza interruzione, il certificato di cui al punto C è sostituito da una dichiarazione attestante il rispetto dei suddetti requisiti e il cui modello sarà fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18. »

#### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1994

recante deroga alla definizione di « prodotti originari » in considerazione della situazione particolare di Montserrat, in ordine alle connessioni e agli elementi di contatto per fili e cavi di cui al codice NC 8536 90 10

(94/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (¹), in particolare l'allegato II, articolo 30, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 30 dell'allegato II di detta decisione, relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, possono essere adottate deroghe alle norme sull'origine quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie preesistenti o dall'insediamento di nuove industrie in un paese o territorio;

considerando che il governo di Montserrat ha chiesto una deroga alle norme d'origine riguardo alle connessioni e agli elementi di contatto per fili e cavi, che temporaneamente non potevano soddisfare le norme sull'origine fissate nell'allegato II della decisione 91/482/CEE;

considerando che una deroga non causerebbe alcun grave pregiudizio ad un settore economico della Comunità ovvero di uno o più Stati membri; che la deroga provvisoria potrebbe fornire un positivo contributo per quanto riguarda l'occupazione;

considerando che detto articolo 30, in particolare il punto 7 b), stabilisce la concessione automatica della deroga qualora sussistano determinate condizioni;

considerando che si tratta di materiali o prodotti non sensibili contemplati dal sistema delle preferenze generalizzate (SPG) applicato dalla Comunità al momento della richiesta; che la quantità annua richiesta non supera l'1 % in valore della media delle importazioni comunitarie dei materiali o prodotti in questione negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche al momento della richiesta; che la società interessata intende acquistare progressivamente dalla Comunità, il che eviterà la necessità di tale deroga in futuro; che nella fattispecie sussistono le condizioni fissate in materia nell'articolo 30, punto 7 b);

considerando che, a norma dell'allegato II, articolo 30, paragrafo 8 della decisione 91/482/CEE, la procedura prevista dalla decisione 90/523/CEE del Consiglio, dell'8

ottobre 1990, che stabilisce la procedura in materia di deroghe alle regole d'origine di cui al protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE (²) si applica, mutatis mutandis, ai paesi e territori d'oltremare; che un progetto di provvedimento è pertanto stato sottoposto al comitato del codice doganale — sezione « origine », che ha votato a favore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

In deroga all'allegato II della decisione 91/482/CEE, le connessioni e gli elementi di contatto per fili e cavi di cui al codice NC 8536 90 10 sono considerati originari di Monserrat quando sono ivi trasformati a partire da materiali non originari, alle condizioni fissate nella presente decisione.

#### Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda un quantitativo annuo di 21 000 kg esportati da Monserrat nella Comunità nel periodo dal 1º novembre 1994 al 31 ottobre 1999.

#### Articolo 3

Le autorità competenti di Montserrat adottano le misure necessarie per sottoporre a controlli quantitativi le esportazioni di cui all'articolo 2 e inviano ogni tre mesi alla Commissione un resoconto sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione delle merci EUR.1, conformemente alla presente decisione, nonché i numeri di serie dei suddetti certificati.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1994.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione